

al chiarissimo prof. S. Tagli
L'12. 14-C-458/2
~~14-F-303~~

FILIPPO MESSINA VITRANO
Professore di Diritto romano nella R. Università di Messina

La disciplina romana dei negozi giuridici invalidi

II.

La compra dall'attore dell'obbietto litigioso fatta scientemente.



MESSINA
TIPOGRAFIA GUERRIERA

1924

FILIPPO MESSINA VITRANO

Professore di Diritto romano nella R. Università di Messina

La disciplina romana dei negozi giuridici invalidi

II.

La compra dall'attore dell'obbietto litigioso fatta scientemente.



Koupi od
Darem od
v za Kčs
Inv čís:
Sign:

MESSINA

TIPOGRAFIA GUERRIERA

1924



I. — Nelle fonti del diritto classico la compra dall'attore dell'obbietto litigioso, contratta scientemente, appare disciplinata in due maniere nel medesimo tempo. Infatti nel § 8 del «fragmentum de iure fisci» si legge:

« *Qui contra edictum divi Augusti rem litigiosam a non possidente comparavit, praeterquam quod emptio nullius momenti est....* ».

Invece, nel fr. 1 § 2 quae res pignori etc. 20,3, di Marciano, « l. s. ad formulam hypothecariam », ad esempio, si dice:

« *Eam rem, quam quis emere non potest, quia commercium eius non est, iure pignoris accipere non potest, ut divus Pius Claudio Saturnino rescripsit. quid ergo, si praedium quis litigiosum pignori acceperit, an exceptione summovendus sit? et Octavenus putabat etiam in pignoribus locum habere exceptionem: quod ait Scaevola libro tertio variarum quaestionum procedere, ut in rebus nec mancipi (1) [mobilibus: TRIB.] exceptio locum habeat* ».

E cioè, mentre prestando fede al passo dell'ignoto giurista, verso la fine del secolo secondo od al principio del terzo (2) la compra dall'attore della

(1) SIBER, *Die Passivlegitimation bei der Rei vindicatio*, p. 102; v pure FEHR, *Beitraege zur Lehre vom roemischen Pfandrecht in der klassischen Zeit*, p. 134 n. 36; EBRARD, *Die Digestenfragmente ad formulam hypothecariam und die Hypothekarezeption*, p. 114 n. 66.

(2) Il 'fragmentum de iure fisci' è da attribuire a tale epoca: KRUEGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des roemischen Rechts*, II Auß, p. 283 e seg.

cosa litigiosa, se scientemente contratta, sarebbe stata nulla assolutamente nel diritto civile, secondo il frammento dei Digesti al tempo di Scevola e Marciano il compratore avrebbe potuto esperire la rivendica avverso il convenuto e questi si sarebbe difeso mediante eccezione. Il che vuol dire, che il medesimo negozio di fronte al diritto civile sarebbe stato nel contempo esistente ed inesistente.

L'antitesi delle fonti è stata talvolta avvertita dagl' interpreti. E si è creduto di spiegarla asserendo che i giureconsulti classici non avessero terminologia precisa per designare la invalidità del « ius civile » e quella del « ius honorarium » (1), ovvero assumendo che l'editto augusteo dichiarasse nulla la compra-vendita e non pure la mancipazione relativa (2).

Senonchè sì fatte spiegazioni non possono appagarci. Ed invero non è lecito ammettere che, per esprimere la situazione di un negozio secondo il diritto civile, giuristi dell'epoca aurea potessero dire indifferentemente che la manifestazione di volontà non avesse alcuna forza o desse luogo ad azione. Nè, poi, può pensarsi che la nullità assoluta cui avrebbe comminato l'editto di Augusto avesse colpito solamente la compra-vendita: la mancipazione non avrebbe potuto non subire uguale destino, costituendo sostanza di debito nascente da quel contratto.

D'altra parte il contrasto messo in rilievo dianzi è analogo a quello che recentemente abbiamo posto in luce nei riguardi dei negozi « iuris civilis » soggetti a condizione illecita (3): anche questi appaiono regolati dai principî della invalidità del diritto civile e da quelli della invalidità del diritto onorario. E la critica delle fonti da noi istituita potè svelare vicende

(1) SIBER, *op. cit.*, p. 102 e seg.; MITTEIS, *Roemisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I Bd., p. 237 n. 1, v. pure p. 245 n. 35.

(2) VANGEROW, *Lehrbuch der Pandekten*, I Bd., § 160, Anm. V, 3.

(3) *La disciplina romana dei negozi giuridici invalidi. I. I negozi 'iuris civilis' sotto condizione illeca.*

interessanti della vita di tali manifestazioni di volere.

Per tanto abbiamo creduto di dover esaminare criticamente anche i testi che concernono il punto in questione. E pure questa volta ci sembra che la nostra fatica non sia stata infruttuosa.

II. — Volgiamo lo sguardo al § 117^a del l. IV delle Istituzioni di Gaio:

« ...item si fundum litigiosum sciens a non possidente emeris eumque a possidente petas, opponitur tibi exceptio, per quam omni modo summo veris ».

Il passo, mirabile per la limpidezza della forma e la tecnicità del tenore, è di importanza fondamentale per la nostra indagine. Vi si insegna, infatti, che se alcuno compra scientemente il fondo litigioso dall'attore e poi esperisce la rivendica avverso il convenuto, viene respinto per mezzo di eccezione perpetua. Per tanto nella seconda metà del secolo secondo la compra dall'attore di predio litigioso, se contratta scientemente, dava luogo alla « rei vindicatio » contro il convenuto, ma questi era difeso da « exceptio peremptoria ». Il che vuol dire manifestamente che il negozio era vivo « iure civili » ed invalido almeno « iure honorario ».

Questa situazione della compra-vendita in parola è osservabile altresì nel frammento marciano riferito dianzi. Perocchè vi si domanda, se l'eccezione sia da opporre anche contro colui che abbia ricevuto in pegno il predio controverso, non potendo costituirsi in pegno la cosa, che non può essere oggetto di compra-vendita perchè fuori commercio. E si risponde con l'addurre l'avviso di Ottaviano, che l'eccezione dovesse estendersi al pegno e ricordando aver Scevola detto, che l'estensione avesse luogo per applicare il rimedio anche alle cose « nec mancipi ».

Il Betti (1) enuncia il sospetto che la proposizione « ut in rebus — habeat » sia interpolata. E l'Ebrard (2) afferma che il frammento ha subito ritocchi da parte dei compilatori. Certo sorprendono, oltre al « mobilibus », la frase di collegamento « quid ergo si » (3), il « quod » che il Lenel (4) corregge in « quo », la breve distanza fra « locum habere exceptionem » e « exceptio locum habeat ». Ma con la sostituzione di « nec mancipi » a « mobilibus » lo squarcio diviene genuino, almeno nella sostanza, venendo ad enunciare i principî esposti da Gaio e principî che di essi sono evidentemente naturale derivazione.

Il frammento, poi, allarga la nostra conoscenza circa il punto in esame. Perocchè, presupponendo le dottrine di Ottaviano, Scevola, Marciano la « rei vindicatio » nascente dalla compra-vendita e la « exceptio peremptoria » avverso tale azione, la disciplina cui si riferiscono questi elementi risulta adesso in vigore nel secolo secondo e nei primordi del terzo. Essa inoltre appare introdotta per la compra di fondo litigioso ed estesa a quella di ogni altro obbietto.

L'esistenza del diritto posto in luce all'inizio del secolo terzo è documentata altresì dal fr. 1 § 1 de litigiosis 44, 6, Ulpiano, « l. LXXVI ad edictum »:

« Si inter Primum et Secundum sit lis contestata et ego a Tertio emero, qui nullam controversiam patiebatur, videamus, an exceptioni locus sit, et putem subveniendum mihi, quia is, qui mihi vendidit, nullam litem habuit et quod fieri potest, ut duo in necem eius litem inter se

(1) D. 42, 1, 63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano, p. 329 n. 1.

(2) Op. cit., p. 114.

(3) Sulla espressione cfr. EBRARD medesimo, op. cit., p. 114 n. 16; GUARNERI CITATI, *Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus Iuris*, estratto dal *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, p. 26, ad v. Ergo.

(4) *Palingsenesia iuris civilis*, v. I, c. 650.

iungant, qui cum ipso litigare non poterant. si tamen cum procuratore, tutore curatoreve alicuius iudicium acceptum sit, consequens erit dicere, quasi cum ipso litigetur, ita eum ad exceptionem pertinere ».

Ed invero il contenuto del passo è il seguente.

E' contestata la lite fra Primo e Secondo, si compra da Terzo. Avrà luogo l'eccezione perentoria avverso il compratore rivendicante? Quantunque non senza esitazione si risponde di no, perchè il venditore è estraneo al giudizio ed è possibile che Primo e Secondo non potendo muovergli lite, si sian messi a litigare fra loro per arrecargli danno. Se poi, si soggiunge, la lite viene contestata dal suo procuratore, tutore o curatore, poichè è come contestata da lui, l'eccezione sarà di nocumento.

Certamente pure questo squarcio, almeno da « et quod » alla fine, presenta tracce ben chiare di alterazioni bizantine. Imperocchè la ragione di decidere « et quod — poterant » appare incompleta, non scorrendosi il motivo per cui i litiganti non potevano agire contro il venditore; ed essa inoltre è al tempo presente, mentre è al passato l'altra motivazione « quia — habuit » che la precede e le è coordinata. Per il tratto « si tamen — pertinere » poi osserviamo che non vi si fa menzione del « cognitor » (1), che ne è scorretta l'ultima parte e che l'« eum » si riferisce a « mihi ». Ma senza la motivazione « et quod — poterant », che può essere bizantina, il brano, al pari del frammento marciano, almeno nel tenore è da ascrivere all'era classica, comprendendo pur esso i principî che si trovano nelle Istituzioni giurine e principî che ne sono manifestamente naturale svolgimento.

Infine, anche dopo Gaio il regime classico che indaghiamo presuppone l'elemento della scienza.

(1) LENEL, op. cit., v. II, c. 867.

Al riguardo sono rilevanti due squarci, il fr. 2 eod., di Ulpiano, « l. VI fideicommissorum » ed il fr. 27 § 1 ad sen. cons. Vellejanum 16,1, di Papiniano, « l. III responsorum »:

« Si servus cum emerit, scit, ignoravit autem dominus, vel contra, videndum est, cuius potius spectanda sit scientia, et magis est, ut scientia inspicienda sit eius qui comparavit, non eius, cui adquiretur, et ideo poena litigiosi competit, sic tamen, si non mandatu domini emit: nam si mandatu, etiamsi scit servus, dominus autem ignoravit, scientia non nocet: et ita Iulianus in re litigiosa scribit »;

« Cum servi ad negotiationem praepositi cum alio contrahentes personam mulieris ut idoneae sequuntur, exceptione (1) senatus consulti dominum summovet: nec videtur deterior causa domini per servum fieri, sed nihil esse domino quaesitum, non magis, quam si litigiosum praedium servus aut liberum hominem emerit ».

Nello squarcio ulpiano si legge, che deve si badare alla scienza di chi compra e non di colui che acquista, ove lo schiavo compri sapendo ma essendo ignaro il padrone, o viceversa, sapendo questi ed ignorando l'altro. Per tanto, si soggiunge, si incorre nella pena della litigiosità; però se la compra avviene per mandato del domino inconsapevole, la scienza del servo non gli è di nocimento. E si termina con l'avvertenza, che così scrive Giuliano a proposito della cosa litigiosa.

Senonchè, come osserva il Lenel (2), l' « et ideo poena litigiosi competit » è certamente triboniano:

(1) « Exceptio »: F.²

(2) *Op. cit.*, v. II, c. 925 n. 4; cfr. pure SOLAZZI, *Errore e rappresentanza*, nella *Rivista Italiana per le scienze giuridiche*, vol. 4 (1911), p. 241 e segg., ed ALBERTARIO, *Procurator unius rei*, estratto dagli *Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali*, a. VI, v. VI, p. 15 e seg. Il valoroso critico ritiene sicuramente interpolato pure il tratto « sic tamen — non nocet », perchè introdotto con il « sic tamen » e

Ulpiano, secondo documenta l' « et ita Iulianus in re litigiosa scribit », non discorreva della compra di oggetto controverso. Egli applicava soltanto dottrina giuliana in proposito, e precisamente sulla scienza del compratore, alla « alienatio in fraudem missionis facta ». Il passo dunque non è probante per il diritto del tempo di Ulpiano circa il punto in esame.

Ma ha importanza per altro motivo.

Esaminiamo il frammento di Papiniano.

In esso è insegnato, che se i servi preposti ad azienda accettano fideiussione da donna, l'eccezione del Velleiano ha luogo avverso il padrone; che per ciò non diventa peggiore la condizione di lui a causa dello schiavo, nulla avendo egli acquistato, come nella ipotesi, che il servo compri predio litigioso od uomo libero.

Nel brano dunque

a) lo schiavo segue la « persona mulieris » di sua iniziativa, vale a dire senza mandato del padrone;
b) e si concede avverso costui l'eccezione del senatoconsulto Velleiano in base al principio che nuoce la scienza di colui che compie il negozio.

Ora Papiniano, dicendo che la intercessione era inefficace al pari della compra di predio litigioso od uomo libero compiuta dal servo, dice altresì che i tre negozi avevano identici presupposti (1), e quindi che pure la compra del fondo litigioso perchè riu-scisse inane doveva esser compiuta dallo schiavo preposto alla azienda scientemente e senza mandato del domino. Questo vuol dire, che il giurista disciplinava

sopraggiunge dopo la risposta data dal giurista col « magis est » come una vera sorpresa. Ma per la genuinità del brano, almeno nella sostanza, vedansi i rilievi che facciamo nel testo. Alla tesi dell'ALBERTARIO accede il KRUEGER, *Nova supplementa adnotationum ad Digesta*, ad h. l. Per A. FABRO, *Rationalia in Pandectas*, t. I, c. 667, Lugduni 1659, invece, sarebbero interpolate solo le parole « poena litigiosi »: Ulpiano avrebbe detto « et ideo exceptio competit ».

(1) Per la compra dell'uomo libero è notevole il fr. 16 §§ 2-4 de liberali causa 40, 12, Ulpiano, « l. LV ad edictum ».

la compra in questione alla luce della teorica di Giuliano, riferita da Ulpiano, secondo la quale ove il servo compri senza mandato obbietto litigioso, la scienza di lui nuoce al domino. E cioè da Giuliano ai primi anni del secolo terzo la « scientia » era requisito per l'applicazione del regime cui ricerchiamo.

Procediamo ora all'analisi del § 8 del « fragmentum de iure fisci » :

« *Qui contra edictum divi Augusti rem litigiosam a non possidente comparavit, praeterquam quod emptio nullius momenti est, poenam quinquaginta sestertiorum fisco repraesentare compellitur* ».

Nel brano si legge che se contro editto di Augusto si compra dall'attore la cosa litigiosa, il negozio è nullo assolutamente secondo il diritto civile ed il compratore deve pagare al fisco una somma a titolo di pena.

Senonchè, risultando in maniera perspicua dai testi esaminati che la compra in parola, se contratta scientemente, aveva vita giuridica e proprio in quel ramo del diritto nel secolo secondo e nei primordi del terzo, il regime della nullità assoluta « iure civili » non poteva essere applicato a tale negozio dall'anonimo giurista autore del brano.

Nè questi inoltre poteva anche dire, che la manifestazione di volere, ove il compratore avesse ignorata la litigiosità dell'obbietto, fosse assolutamente nulla « iure civili »: se in questo diritto aveva esistenza la compra fatta scientemente, è manifesto che non poteva essere inesistente quell'altra.

Lo squarcio, poi, appare guasto proprio nel punto ove si incarna il regime in parola. Il « praeterquam quod emptio nullius momenti est », infatti, infrange l'ordine grammaticale della proposizione avendo per soggetto « emptio », mentre questa è retta da « qui ».

L'inciso dunque era estraneo al frammento classico.

Inoltre, poichè l'eccezione perentoria di cui abbiamo discorso aveva luogo quando ci fosse compra dall'attore dell'obbietto litigioso contratta scientemente, sì fatto negozio violava l'editto augusteo; questo cioè richiedeva anche l'elemento della scienza perchè la manifestazione di volere fosse violatrice del suo divieto. L'anonimo giurista classico quindi nel brano in questione fra i presupposti del divieto e della comminatoria della pena annoverava certamente anche l'elemento in parola.

Il § 8 adunque, almeno sostanzialmente, nella opera originale da cui deriva diceva di sicuro così:

« *Qui contra edictum divi Augusti rem litigiosam sciens (1) a non possidente comparavit, poenam quinquaginta sestertiorum fisco repraesentare compellitur* ».

Ed è, il passo, di alto momento per la nostra indagine.

Perocchè attesta:

1) che la riprovazione della compra dall'attore della cosa litigiosa contratta scientemente attinge la sua origine ad un editto di Augusto;

2) che la costituzione era meno che perfetta, non rescindendo il negozio ma comminando una penale (2) avverso il violatore del divieto;

3) che il diritto augusteo ebbe valore fino agli ultimi anni del secolo secondo o al principio del terzo.

Queste notizie e quelle che abbiamo desunto dagli altri testi, coordinate fra loro, danno luogo ad una ricostruzione completa e nitida del regime della compra-vendita in esame nel diritto antico e nel classico.

Augusto, affinchè non fosse possibile rendere

(1) Cfr. Gaio, IV § 117^a.

(2) Cfr. pure Callistrato, « l. I de iure fisci », fr. 1 pr. de iure fisci 49, 14: « Varias causas sunt, ex quibus nuntiatio ad fiscum fieri solet... vel rem litigiosam venumdari... ».

più dura la condizione dell'avversario (1), vietò mercè editto la compra dall'attore del predio litigioso fatta scientemente. La costituzione però non era perfetta e pertanto il negozio rimaneva valido « iure civili ». Senonchè esso violava un divieto giuridico, era cioè « contra ius » e quindi il pretore avverso la rivendica dell'acquirente astringe il convenuto a reagire mediante eccezione, che crea con la sostanza dell'editto augusteo. E sicuramente, come per ogni altro negozio in contrasto con l'ordinamento giuridico (2), il pretore addirittura denegava la rivendica qualora fosse constatato subito il carattere litigioso dell'obbietto della compra. Questa dunque nel diritto onorario era nulla assolutamente. E al più tardi a partire dall'era di Giuliano (3), la disciplina augustea (4) e pretoria fu applicata alla compra di ogni altra cosa litigiosa, che il terzo avesse fatto scientemente dallo attore di guisa che anche sì fatto negozio rimaneva valido « iure civili » e diveniva nullo del tutto « iure honorario ».

III. — La critica del § 8 del « fragmentum de i. f. » ha dato luogo ad un rilievo, che è di importanza fondamentale per la determinazione del regime della compra-vendita in parola nell'età della decadenza.

Secondo abbiamo osservato, il principio della nullità assoluta « iure civili », che figura nel testo, non può essere attribuito all'anonimo giurista classico che ne è autore, neanche nella ipotesi, che questi

(1) Non può dubitarsi che la « ratio » dell'editto augusteo sia stata quella medesima, che ispirò il divieto delle XII Tavole di « dedicare in sacrum » l'obbietto litigioso: Gaio, « l. VI ad legem duodecim tabularum », fr. 3 de litigiosis 44,6: « Rem de qua controversia est prohibemur in sacrum dedicare: alioquin dupli poenam patimur, nec immerito, ne liceat eo modo duriorum adversarii condicionem facere... ». Di questo frammento c'intratteremo in un prossimo lavoro.

(2) Cfr. la nostra *Disciplina... cit.*, p. 13 e segg., v. pure p. 9 e segg.

(3) Ulpiano, « l. VI fideicommissorum », fr. cit.: « ... Julianus in re litigiosa scribit... ».

(4) Cfr. *Callistrato, loc. cit.*

avesse scritto nei primordi del secolo terzo. D'altra parte il « fragmentum de i. f. » è arrivato a noi in due fogli di pergamena, i quali in base alla scrittura (semiunciale) che contengono, sono attribuiti al quinto od al sesto secolo (1). Il domma in questione dunque è sicuramente postclassico e proviene da giurista che visse fra quel momento e l'inizio del periodo della decadenza.

Intruso nel cuore del brano classico, quel principio sconvolge e dalle fondamenta il regime ivi esposto della compra dall'attore della cosa litigiosa scientemente contratta. Perocchè la menzione della nullità assoluta nel senso del diritto civile significa che era svanito il duplice stato che la manifestazione di volere aveva assunto per opera del pretore: essa non era più nel contempo pienamente valida « iure civili » e nulla del tutto « iure honorario ». In altri termini nell'età della decadenza il divieto augusteo continua ad aver vigore ma la nostra compra-vendita è soltanto « nullius momenti », vale a dire una dichiarazione di volontà che non perviene a vita giuridica. Il che, del resto, è perfettamente naturale. In quell'epoca, invero, era scomparsa la distinzione del « ius » in « civile » ed « honorarium »: il diritto era diventato unico e derivava dalle costituzioni dei principi (2). Di conseguenza la disciplina bifronte non poteva aver vita nel nuovo ordinamento ed invece vi trovava posto il domma della nullità assoluta.

La scoperta, poi, della origine spuria del « praeterquam quod emptio nullius momenti est » costituisce non piccola fortuna per la ricostruzione della storia

(1) Cfr. KRUEGER, *Geschichte... cit.*, p. 283.

(2) Intorno alla fusione del « ius civile » e del « ius honorarium » si vedano i lavori insigni del RICCOBONO, *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, negli *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*, voll III-IV, p. 588 e segg.; *La fusione del Ius Civile e del Ius Praetorium in unico ordinamento*, nella *Festgabe des Archiv fuer Rechts-und Wirtschaftsphilosophie fuer E. Zitelmann*, p. 503 e segg.

del negozio in esame: la frase, difatti, oltre che designarne e nella sua interezza il regime postclassico, è la sola fonte a cui attingere per avere conoscenza di questo. Diciamo così, perchè terreno malfermo offrirebbe la c. 1 pr. c. Th. de litig. 4, 5, di Costantino, dell'a. 331, in cui il grande imperatore vieta e dichiara di nessun valore l'alienazione dello obbietto controverso:

« Lite pendente illud, quod in controversiam devocatur, in coniunctam personam vel extraneam donationibus vel emptionibus vel quibuslibet aliis contractibus minime transferri oportet, tamquam nihil factum sit lite nihilominus peragenda ».

Perocchè, se la formula « illud quod in controversiam devocatur » può sembrare comprensiva dell'ipotesi che alieni l'attore e di quella che si acquisti dal convenuto, la « interpretatio » visigota riferisce il tenore della costituzione agli acquisti da colui che possiede:

« Res, quae proposita actione repetitur, transferri a possidente ad alterum nullis contractibus potest; neque inde aliqua fieri scriptura permittitur.... ».

Infine, per l'era giustiniana la sorte del nostro negozio è determinabile agevolmente.

La costituzione di Costantino, infatti, fu accolta nel Codice di Giustiniano. E con maldestra interpolazione venne riferita agli acquisti dall'attore:

c. 2 c. de litig. 8,36, (37): « Lite pendente actiones, quae in iudicium deductae sunt, vel res, pro quibus actor a reo detentis intendit, in coniunctam personam vel extraneam donationibus vel emptionibus vel quibuslibet aliis contractibus minime transferri ab eodem actore liceat, tamquam si nihil factum sit, lite nihilo minus peragenda ».

Nella c. 5 (4) eod., poi, del 532, Giustiniano vieta l'alienazione dell'obbietto controverso, e pure del negozio in parola dice che non perviene a vita giuridica:

c. 5 (4) eod.: « Censemus, ut, si quis lite pendente vel actiones vel res quas possidet ad alium quendam transtulerit... vitio litigiosi contractus subiacere: distinctione quadam inter contrahentes observanda, ut, si quis sciens vel ad venditiones vel donationes seu ad alios contractus accesserit, cognoscat se compellendum non tantum rem redhibere.... § 1. Sin autem ignorans rem litigiosam emerit vel per aliam speciem contractus eam acceperit, tunc irrita rei alienatione facta.... § 2. Tali videlicet poena non solum in aliis contractibus verum etiam in donationibus porrigenda, ut vera aestimatione facta, cum pretii datio non est, rem ad alium transferens multetur: omnibus instrumentis, quae super hoc constituuntur, nullam vim obtinentibus.... ».

Nel diritto giustiniano quindi il regime della compra-vendita che ci interessa è quello medesimo della decadenza. E ne è ben chiaro il motivo: pure nell'epoca di Giustiniano il diritto era unico e per ciò il negozio poteva essere soltanto nullo assolutamente.

IV. — Augusto dunque mercè editto vietò la compra dall'attore del predio litigioso che fosse avvenuta scientemente. Ma non comminò la rescissione del negozio. Questo, per tanto, rimase valido « iure civili ». Senonchè, essendo contrario al diritto, il pretore denegò all'acquirente la rivendica ed impose eccezione perentoria al convenuto. « Iure honorario » quindi il rapporto diveniva nullo assolutamente. Al più tardi, poi, a partire dall'era di Giuliano, il regime augusteo-pretorio venne esteso alla compra di ogni altro obbietto. Nell'epoca della decadenza e nella

giustiniana, infine, tali negozi furon pure vietati, ma furono soltanto nulli del tutto.

*
**

Queste vicende e quelle che ponemmo in luce nei riguardi dei negozi di diritto civile soggetti a condizione illecita (1) sono perfettamente coincidenti. Anche questi, difatti, nel periodo classico erano bifronti, e cioè esistenti nel diritto civile, inesistenti totalmente o nell'elemento accessorio secondo il diritto del pretore; pure essi nell'età post-classica ed in quella di Giustiniano costituiscono soltanto manifestazioni di volere nella interezza o nella modalità senza alcuna protezione giuridica. Ed il cambiamento di regime trova il suo motivo nel disseccarsi dei due rami gloriosi del diritto. Valga anche questo fatto a diffondere la nostra fede!

(1) Vedasi il nostro lavoro citato.

~~point~~


ivie!
of. Hceynotikam
University
Meyine - Helen -



Hochverblgeboren
H. Prof. Jan Vácný
Spítal'ka 52
(University)
Košovacia, Bratislava

REV15

ÚK PrF MU



3129S06285